

STATUTO

SANTO STEFANO 66 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
PALESTRINA 53

Numero REA: CA - 358886

Codice fiscale: 04044110924

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 38373

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione) E' costituita una società cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni, denominata "Santo Stefano 66 società cooperativa sociale".

La società ha sede in Quartu Sant'Elena.

Potranno, inoltre, essere istituite, modificate e soppresse, filiali, succursali, sedi secondarie e depositi in tutto il territorio nazionale ed estero.

Art. 2 (durata) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060; essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico) La società cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, si propone di perseguire e realizzare l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di impresa indicate nel successivo articolo finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della legge n. 381/91.

La società è retta da scopo mutualistico, ed è da intendersi quale cooperativa a mutualità prevalente.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma autonoma o subordinata, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della legge n. 142/01.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa opererà prevalentemente mediante le prestazioni lavorative dei soci, ma potrà operare e svolgere la propria attività anche con terzi non soci. La cooperativa può aderire a qualsiasi centrale/associazione di cooperative. La cooperativa potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che propongano iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Art. 4 (Oggetto sociale) Considerato lo scopo mutualistico e sociale della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa si propone esclusivamente lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ove emergano situazioni di disagio sociale, mediante l'inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati.

La cooperativa si propone lo svolgimento, diretto e mediante appalti e convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati in genere, delle seguenti attività:

- lavori di trasporto, di carico e scarico merci e loro immagazzinaggio;
- autotrasporto merci su strada in conto terzi;

	- lavori di pulizia civile e industriale;	
	- esecuzione, per conto proprio e/o di terzi, dei servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione di impianti sportivi e di edifici pubblici e privati;	
	- servizi di progettazione, gestione e manutenzione del verde pubblico e privato;	
	- gestione, presso stabilimenti di terzi, di tutti i servizi connessi all'attività di produzione quali, a titolo esemplificativo, lavori di manutenzione meccanica, lavori di impianto tecnico, idraulici e di condizionamento, montaggio e riparazione di impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, lavori di costruzioni edili in generale;	
	- pulizie di edifici pubblici, privati, civili, industriali e sportivi e di spazi esterni, pubblici e privati;	
	- gestione di stabilimenti propri e/o di terzi per la produzione, il trattamento, il recupero e lo smaltimento di materie ferrose;	
	- gestione di stabilimenti propri e/o di terzi per la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici e nocivi;	
	- costruzione e gestione di canili rifugio e sanitari, ai sensi delle normative di legge esistenti ed eventuali successive modificazioni;	
	- esecuzione di tutte le operazioni, incluse la cattura e l'addestramento, la cremazione e la sepoltura, l'allevamento e la vendita degli animali, la formazione di guardia zoofila o quant'altro sia necessario o abbia come fine il miglioramento delle condizioni di vita degli animali di affezione;	
	- gestione di laboratori specializzati nella toilette per gli animali di affezione;	
	- produzione e commercializzazione di accessori per animali di affezione;	
	- gestione di aziende agricole, proprie e/o per conto terzi, di allevamento zootecnico;	
	- costruzione e gestione, in proprio e/o per conto terzi, di stabilimenti per la preparazione e la trasformazione di prodotti agroalimentari e zootecnici;	
	- gestione, per proprio conto e/o per conto terzi, di bar, ristoranti, mense, pizzerie o qualsiasi tipo di locale adibito alla ristorazione;	
	- gestione e costruzione di locali destinati all'intrattenimento culturale, ricreativo, sociale e sportivo;	
	- progettazione, gestione, custodia e cura di aree destinate al parcheggio pubblico e privato;	
	- esecuzione, per conto proprio o per conto di amministrazioni pubbliche, di tutte le operazioni necessarie per l'effettuazione del servizio di parcheggi a pagamento, anche con la gestione del divieto di sosta e l'utilizzo del carro attrezzi per la rimozione dei mezzi;	
	- esecuzione di qualsiasi gamma di servizi, anche di presidio d'ordine, in manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo;	
	- esecuzione di prestazioni di manodopera per la manutenzione di segnaletica stradale, orizzontale e verticale;	
	- gestione di stabilimenti propri e/o di terzi per la produzione in vivai di piante mediterranee, ornamentali e forestali;	
	- restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle vigenti normative in materia, ed esecuzione di scavi archeologici;	
	- progettazione, realizzazione, promozione e distribuzione, per conto proprio e/o di terzi, di progetti tipografici ed editoriali, di qualsiasi tipo e specie, comprese le pubblicazioni periodiche, i libri, i giornali e le riviste;	
	- progettazione, realizzazione e commercializzazione, per conto proprio e/o di terzi, di modelli preprototipizzati ed elementi di design, per allestimenti fieristici ed espositivi in genere;	
	- progettazione, realizzazione e commercializzazione di supporti multimediali, com-	

	presi audio e video produzioni nonché realizzazione e gestione di banche dati;	
	- supporto tecnico-operativo per la codifica, l'archiviazione e la promozione di beni ambientali, paesaggistici e storico-architettonici;	
	- prestazione di servizi di organizzazione, di promozione e di gestione di convegni e manifestazioni pubbliche, compresa la fornitura e/o il noleggio di materiali e strumenti connessi alle attività predette;	
	- prestazione di servizi di progettazione, realizzazione e gestione di siti e portali internet, compresa la gestione di banche dati, streaming audio e video e la vendita di spazi su server nonché il commercio elettronico, diretto ed indiretto, nei limiti consentiti dalla legge;	
	- progettazione e realizzazione di cartelli pubblicitari, per interni ed esterni, su spazi pubblici e privati;	
	- servizi di pony-express e di promozione di immagine aziendale, a mezzo hostess e promoter;	
	- progettazione, realizzazione e distribuzione di prodotti destinati alla promozione pubblicitaria;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di campagne promozionali e pubblicitarie, per conto terzi, mediante prodotti grafici e l'utilizzo di strumenti per la diffusione multimediale;	
	- progettazione e realizzazione, su commissione, di marchi e loghi;	
	- realizzazione e gestione di impianti pubblicitari, luminosi, cartellonistici, fissi e mobili nonché in movimento.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale - nel rispetto delle norme in materia bancaria ed in via assolutamente non prevalente - la società può assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, società consortili o associazioni temporanee di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; può compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta utile o opportuna dall'organo amministrativo; essa potrà, inoltre, prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia personali che reali, anche a favore di terzi; potrà, inoltre, svolgere attività di rappresentanza relativamente ai beni rientranti nell'oggetto sociale.	
	La società potrà all'occorrenza avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci cooperatori) Il numero dei soci è compreso fra un minimo di tre e un massimo di diciannove.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche che hanno maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero reputato strettamente necessario dall'Organo Amministrativo al buon funzionamento della Cooperativa.	

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa o che aderiscono contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente o che prestano lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Art. 6 (Soci lavoratori)

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della Cooperativa;
 b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Art. 7 (Categoria speciale di soci) L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale,

b) al loro inserimento nella cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali quei soggetti che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento, durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2) i criteri e le modalità attraverso le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso previsto dall'articolo 20 anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Il socio speciale non può rappresentare in assemblea altri soci e non può far parte del Consiglio di Amministrazione non potendo esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività

		economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.
		In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.
		Art. 8 (Domanda di ammissione) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
		a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
		b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
		c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
		d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
		e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.
		Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
		a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
		b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
		c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
		L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
		La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.
		L'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
		Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.
		Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
		Art. 9 (Diritti ed obblighi del socio) I soci hanno diritto di:
		a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
		b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
		c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferenti alla gestione sociale;
		d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.
		Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- l'eventuale sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 20 (venti) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 10 (Regolamenti) I rapporti tra la cooperativa ed i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci con riferimento specifico, per quanto attiene i soci-lavoratori, alle prestazioni di lavoro e al relativo trattamento economico e normativo, secondo quanto previsto dall'articolo sei della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.	
	Gli stessi regolamenti determinano i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.	
	I regolamenti possono definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi, nonché i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	I regolamenti possono altresì disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della cooperativa stabilendo, tra l'altro, i poteri del Direttore e dei Comitati tecnici, se nominati.	
	I regolamenti sono predisposti dall'Organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Art. 12 (Recesso del socio) Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata all'Organo Amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro novanta giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	

		posizione innanzi al collegio arbitrale.
		Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
		Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
		Art. 13 (Esclusione) L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
		a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
		b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
		c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
		d) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
		e) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti di cui al precedente art. 10 nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto i);
		f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
		g) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
		h) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
		i) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;
		l) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
		m) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.
		Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il Consiglio di Amministratore ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
		Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione) Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa.
		Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.
		L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 (Liquidazione) I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma dell'art. 7 della Legge 59/92, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 (Morte del socio) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società potranno subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18 (Strumenti finanziari) Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Patrimonio) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

- d) dalla riserva straordinaria;

- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, da utilizzarsi esclusivamente in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dello scopo o oggetto sociale e, in ogni caso, nei limiti consentiti dalle vigenti normative.

Art. 20 (Ristorno) L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici ed in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.

Art. 21 (Bilancio di esercizio) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre

	di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.
	Il bilancio può essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.
	Nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze, di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del c.c., relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
	Art. 22 (Destinazione dell'Utile) L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e successivamente sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita per legge;
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima pari al 3%;
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 20;
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
	f) ad eventuale remunerazione di strumenti privi di diritti di amministrazione;
	g) a riserva straordinaria ovvero ad altri fondi per legge previsti.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.
	Art. 23 (Trasferimento delle quote sociali) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute nemmeno ad altri soci senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Sistema di amministrazione e organi sociali) Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 25 (Assemblee) L'Assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea) L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera le modifiche allo statuto;
- 3) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto;
- 4) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- 5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;
- 7) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, ultimo comma, del codice civile;
- 8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 20 del presente statuto;
- 9) delibera, se del caso, un piano di avviamento aziendale e, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, stabilendo le misure per farvi fronte, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142 /2001, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 21.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti proposti da soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori, facendo preventivamente domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

13 di 17

	apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro dei verbali dell'Organo amministrativo.	
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori) Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati in via esclusiva all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società e comunque per tutte quelle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni) L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi degli Amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	

Art. 35 (Compensi agli Amministratori) Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 36 (Rappresentanza) La rappresentanza legale della cooperativa e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, in nome e per conto della società, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, ed a rilasciare quietanza liberatoria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa in giudizio, sia attiva che passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giudizio. Ha inoltre facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere conferendo agli stessi relativi mandati e procure.

In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni a lui riservate spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 37 (Organo di controllo) La società può nominare un organo di controllo, sindaco o revisore o società di revisione.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

In caso di nomina dell'organo sindacale a questi spetterà anche il compito della revisione contabile, salvo diversa delibera adottata al momento della nomina.

In caso di nomina del revisore a questi spetterà il controllo contabile.

L'organo dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'assunzione e lo svolgimento dell'incarico.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento) La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge e dal presente statuto.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale) In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e di dividendi eventualmente maturati;

	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c), e di dividendi eventualmente maturati;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle risorse e devoluzione) La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.	
	Sino a quando la società conservi i requisiti di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, ad essa è vietata:	
	1. la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	2. la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. la distribuzione delle riserve obbligatorie.	
	E' fatto altresì obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Qualora la cooperativa assuma le caratteristiche di cooperativa a mutualità non prevalente, potranno essere assegnate ai soci le riserve divisibili alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 2545 quinquies del codice civile. La riserva legale è comunque sempre indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartita tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 41 (Rinvio) Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nell'atto costitutivo, di cui fa parte integrante il presente statuto, e nei relativi regolamenti attuativi; si applicano altresì le norme contenute nel Titolo VI del Codice Civile, nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V in materia di società a responsabilità limitata.	
	Alla cooperativa si applicano altresì le leggi speciali in materia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2520 del codice civile.	
	Qualora la Società Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea dei Soci per adeguare il presente statuto alla normativa in essere per le società per azioni, in quanto compatibile.	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente e contenute nel presente statuto, tra gli altri, agli articoli riguardanti il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori, l'approvazione del bilancio e la destinazione dell'utile e la devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.	
	Concas Susanna Antonio Galdiero - notaio	

Io sottoscritto Dottor Antonio Galdiero, Notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cagliari Lanusei e Oristano certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.